

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

(Denominazione)

1.1. La "CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A." - di seguito chiamata anche società - è una società per azioni costituita, ai sensi della legge 30/7/1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 24391/8301 del 6 agosto 1992 del notaio Dr. Francesco Marcone mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Volterra, fondata nel 1893 dal locale Monte Pio.

1.2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra ed approvato con D.M. n° 436037 del 25 luglio 1992.

1.3. La società continua il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio di Volterra e la denominazione sociale è "Cassa di Risparmio di Volterra - società per azioni".

Art. 2

(Sede)

2.1. La società ha sede legale e amministrativa e Direzione Generale in Volterra.

2.2. Può istituire, con l'osservanza delle disposizioni in materia, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3

(Durata)

3.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI

Art.4

(Oggetto)

4.1. La società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue

varie forme, comprese le attività già svolte dalla conferente Cassa di Risparmio di Volterra in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, privilegiando la tutela dei rapporti nell'ambito territoriale.

4.2. A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi il credito su pegno, il credito agrario, il credito artigiano e l'emissione di obbligazioni.

TITOLO III

CAPITALE

Art.5

(Capitale Sociale)

5.1. Il capitale sociale è di euro 72.304.400 diviso in 140.000 azioni ordinarie da euro 516,46 nominali ciascuna.

5.2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.

5.3. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

Art. 6

(Domicilio degli azionisti)

6.1. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i rapporti con la Società, è fissato presso il domicilio indicato nel libro dei soci. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e, se nominato, del revisore contabile o della società di revisione, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dai libri sociali, o in mancanza di tale indicazione, presso la sede sociale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 7

(Gli organi sociali)

7.1. Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli azionisti;

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.

TITOLO V

ASSEMBLEE

Art.8

(L'Assemblea)

8.1. Le Assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie: esse saranno convocate presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

8.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta risulti necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

8.4. Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.5. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.. Ove questi non sia stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art.9

(Convocazione)

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea può essere inoltre convocata con avviso comunicato ai soci, nel loro domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi incluso uno qualsiasi dei seguenti:

(i) lettera semplice consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, la cui ricezione dovrà essere confermata mediante restituzione di copia sottoscritta per ricevuta o altra

dichiarazione di avvenuto ricevimento, consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, telefax o posta elettronica entro la data stabilita per l'assemblea (o in occasione della stessa);

(ii) messaggio trasmesso a mezzo di telefax (al numero che risulti dal libro soci o che sia stato altrimenti comunicato dal socio alla Società);

(iii) messaggio trasmesso a mezzo di posta elettronica (all'indirizzo che risulti dal libro soci o che sia stato altrimenti comunicato dal socio alla Società), la cui ricezione dovrà essere confermata mediante restituzione di copia sottoscritta per ricevuta o altra dichiarazione di avvenuto ricevimento, consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, telefax o posta elettronica entro la data stabilita per l'assemblea (o in occasione della stessa).

9.2. L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare: tale avviso potrà indicare anche il giorno della seconda convocazione nel caso di mancanza del numero legale per la validità della prima.

9.3. L'avviso di convocazione potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi audio/video collegati secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

Art.10

(Partecipazione all'Assemblea)

10.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano provveduto a depositare i loro certificati azionari presso la sede sociale o presso gli altri Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. I certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Alle stesse condizioni hanno altresì il diritto di intervenire gli eventuali usufruttuari, creditori pignorati e, in caso di sequestro, custodi di azioni, nonché i rappresentanti comuni di cui al precedente art. 8.5. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quella di seconda convocazione, purché i certificati azionari depositati non siano stati ritirati.

10.2. L'azionista può, mediante delega scritta, farsi rappresentare all'Assemblea da altro azionista che abbia diritto di intervenire, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della società o di società da essa controllata.

10.3 L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- (i) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- (ii) che il presidente ed il segretario dell'assemblea siano presenti nello stesso luogo;
- (iii) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iv) che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi assembleari, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (v) che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

10.4 Al ricorrere di tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 11

(Assemblea Ordinaria)

11.1. L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano o siano comunque rappresentati tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma incluse quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il capitale in essa rappresentato.

11.2. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

11.3. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;

- c) nomina il soggetto incaricato del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, determinandone il corrispettivo;
- d) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- e) approva i piani basati su strumenti finanziari;
- f) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- g) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

11.4 Al momento della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di natura analoga già ricoperti presso altre società.

11.5 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 12

(Assemblea Straordinaria)

12.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

12.2 L'assemblea straordinaria di prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea tranne i casi nei quali la legge richiede una maggioranza speciale.

Art. 13

(Presidenza e Deliberazioni)

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli azionisti intervenuti.

13.2. Il Presidente nomina due o più scrutatori, quando lo ritenga opportuno, ed un segretario indicato dai soci intervenuti, salvo quanto previsto dall'art. 2371, ultimo comma, del codice civile.

13.3. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con schede o altro mezzo stabilito da chi presiede l'Assemblea; per la nomina alle cariche sociali può essere richiesta la votazione a schede segrete, contrassegnate per ciascun intervenuto in modo da consentire la successiva identificazione del votante, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il quinto delle azioni presenti o rappresentate.

13.4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o da un Notaio e, se nominati, dagli Scrutatori.

13.5. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

13.6. Si osservano le ulteriori disposizioni dell'art. 2375 del codice civile .

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

(Consiglio di Amministrazione)

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri secondo la determinazione dell'Assemblea.

14.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

14.4. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati amministratori indipendenti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o creditizia o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

14.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica nella riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva.

14.6. Se nel corso dell'esercizio, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengono a cessare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge e dello Statuto.

14.7. Qualora venga invece a cessare la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea. A tal fine l'Assemblea viene convocata non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione ovvero dal successivo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

14.8 Il Consiglio nomina il Segretario e il suo sostituto tra i dirigenti e quadri direttivi di livello più elevato della società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Art. 15

(Nomina degli Amministratori)

15.1 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una o più liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura di cui appresso.

15.2 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soggetti Controllanti, Controllati e sottoposti al comune Controllo inteso ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile) non possono presentare direttamente, per interposta persona,

o tramite società fiduciaria, più di una lista.

15.3 Per la presentazione di ciascuna lista è richiesto il possesso di un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto. Una stessa lista può essere presentata da più azionisti. Nei limiti del possibile ciascuna lista deve presentare un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere e provenienza geografica dei candidati.

15.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti previsti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, e dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

15.6 All'elezione degli amministratori si procede come segue:

15.6.1 l'Assemblea, preliminarmente, determinerà il numero dei componenti che dovranno comporre il Consiglio di Amministrazione;

15.6.2 ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e, al termine, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così per i successivi numeri tante volte quanti sono i Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto.

15.6.3 I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna delle liste, separatamente conteggiati, sono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

15.6.4 Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo dei Consiglieri da nominare, sarà eletto quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e, in caso di parità, quello più anziano.

Art. 15-bis

(Caratteristiche degli Amministratori)

15-bis.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire nonché competenze tra loro diversificate di modo da consentire a

ciascuno di essi di poter effettivamente contribuire ad individuare e perseguire idonee strategie ed assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della società.

15-bis.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione operano con autonomia di giudizio, indirizzando la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della società, indipendentemente dalla compagine che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti.

15-bis.3 Va garantito, nel limite del possibile, un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere e provenienza geografica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

15-bis.4 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, con il contributo fattivo degli amministratori indipendenti, determina dei criteri per la selezione dei propri membri sulla base dei sopracitati principi.

Art.16

(Compenso degli Amministratori)

16.1. L'Assemblea stabilisce il compenso degli Amministratori ai quali viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, oltre il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

16.2. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata. Ai sensi dell'art. 2389, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea può in ogni caso determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 17

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno due Consiglieri o da parte del Collegio sindacale.

17.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi d'urgenza la convocazione è fatta almeno un giorno prima.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti tutti i Sindaci effettivi.

17.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

17.4 Le votazioni su questioni riguardanti membri del Consiglio e del Comitato esecutivo, Sindaci e Dirigenti, sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere osservata per le designazioni in seno ad organi di società o enti partecipati e per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti ogni proposta si intende respinta.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che il Presidente ed il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, che sia consentito al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della deliberazione e che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi della riunione e di partecipare alla discussione ed alla deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Art. 18

(Poteri e delibere del Consiglio di Amministrazione)

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

18.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, tra le altre, le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali e la supervisione strategica della gestione;
- b) la definizione delle politiche di governo dei rischi e del sistema dei controlli interni;
- c) la nomina, la revoca e, nell'ambito delle politiche retributive approvate dall'Assemblea dei Soci, la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e, su proposta di

quest'ultimo, la nomina dei Vice Direttori Generali, nel numero massimo di due;

- d) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- e) la definizione degli indirizzi di politica degli investimenti immobiliari;
- f) le deliberazioni sull'apertura e chiusura di unità operative in Italia ed all'estero;
- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fermo restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, del codice civile, per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità e di controllo dei rischi;
- i) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- l) la predisposizione di un processo interno di autovalutazione riguardante gli aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art.19

(Delega di poteri del Consiglio)

19.1. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere conferiti anche al Direttore Generale, a Dirigenti e quadri direttivi e ad altri dipendenti, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione.

19.2. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate da quest'ultimo.

19.3. In ogni caso, i titolari di deleghe dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle attività delegate e sul generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società, a norma dell'art. 2381, quinto comma, del codice civile.

Art. 20

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni nonché favorisce, in modo neutrale, la dialettica tra componenti esecutivi e non del Consiglio di Amministrazione e sollecita la partecipazione attiva dei

componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione stesso, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

20.2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società.

20.3. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, e, in mancanza anche di questo, dall'Amministratore in sede più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

20.4. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante degli organi esecutivi, riferendo allo stesso Consiglio nella prima occasione utile.

Art. 21

(Rappresentanza della Società)

21.1. La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano determinato ai sensi del precedente articolo. Le firme di questi ultimi fanno prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

21.2. La rappresentanza legale della Società può essere altresì conferita agli Amministratori, al Direttore Generale, a Dirigenti e quadri direttivi, nonché a terzi designati dal Consiglio che determina limiti e modalità per l'uso della firma.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

(Sindaci)

22.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente.

22.2 I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, e dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore.

22.3. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.4. Ai Sindaci effettivi, oltre alla retribuzione determinata dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

22.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della deliberazione, e che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi della riunione e di partecipare alla discussione ed alla deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.6 Il Collegio Sindacale esercita i compiti ed adempie ai doveri stabiliti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore.

22.6.1. In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sulla funzionalità degli assetti organizzativi e contabili, ivi compresi i relativi sistemi informativi, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli.

22.6.2. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, le altre Autorità di Vigilanza, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme, anche regolamentari, che disciplinano l'attività bancaria.

22.6.3 Il Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

22.7 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

22.8 Il Collegio Sindacale svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e il proprio funzionamento ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

TITOLO VIII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 23

(Controllo Contabile)

23.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione.

23.2 La nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità ed i requisiti richiesti sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore.

TITOLO IX

DIRETTORE GENERALE

Art. 24

(Funzioni ed Attribuzioni)

24.1. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nel presente statuto e dai regolamenti interni, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

24.2. Propone al Presidente gli argomenti da trattare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

24.3. In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili;

- e) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- f) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti organi deliberanti;
- g) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare, anche permanentemente, tale attribuzione a dirigenti, quadri direttivi ed impiegati da lui designati;
- h) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;
- i) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

24.4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

24.5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

24.6. Il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle Istruzioni di Vigilanza in vigore.

TITOLO X

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - RIPARTO UTILI- RECESSO

Art. 25

(Esercizio Sociale)

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.26

(Bilancio)

26.1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed alle Istruzioni di Vigilanza in vigore.

Art.27

(Utili e Dividendi)

27.1. L'utile netto sarà ripartito come segue:

- (i) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva legale;
- (ii) almeno il 10% al fondo riserva statutaria.

27.2 L'eventuale residuo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

27.3 I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società, con imputazione a fondo speciale di riserva.

Art. 28

(Recesso)

28.1. Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci nei casi inderogabili stabiliti dalla legge.

28.2. È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, del codice civile.

28.3. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 – bis del codice civile.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

29.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme di legge.